

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2052)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(GAVA)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT - CATTIN)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1971

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961

ONOREVOLI SENATORI!

1. — Il 26 ottobre 1961 veniva adottata, dalla Conferenza intergovernativa, convocata congiuntamente dall'Organizzazione internazionale del lavoro, dall'Unesco e dall'Unione internazionale di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e riunitasi a Roma su invito del Governo italiano, la « Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione ».

Diciotto paesi, fra i quali l'Italia, ebbero a sottoscriverla. I paesi firmatari salirono, poi, a venticinque alla data del 30 giugno 1962 (termine previsto dall'articolo 23 della Convenzione per la firma dell'Atto internazionale, depositato presso il segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite), mentre altri Paesi vi hanno aderito successivamente.

La Convenzione, sottoposta, a' sensi dell'articolo 24, alla ratifica o accettazione degli Stati firmatari, è aperta alla adesione degli

Stati invitati alla Conferenza di Roma, come a quella di qualsiasi Stato membro della Organizzazione delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato aderente sia parte della Convenzione universale sui diritti di autore o membro dell'Unione internazionale di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. In conformità dell'articolo 25, la Convenzione è entrata in vigore tre mesi dopo la data del deposito del sesto strumento di ratifica e precisamente il 18 maggio 1964.

2. — L'entrata in vigore della Convenzione ha rappresentato l'epilogo di una lunga evoluzione di idee e di molteplici tentativi intesi a proteggere internazionalmente, per mezzo di una convenzione collettiva, aperta all'adesione di qualsiasi Paese del mondo, quegli interessi, degni di tutela, che si sono voluti chiamare diritti connessi o vicini al diritto di autore, sorti a seguito del progresso della scienza e della tecnica, che ha reso possibile la riproduzione in esemplari, lo spaccio e la diffusione nel pubblico di opere dell'ingegno in una loro determinata realizzazione interpretativa e tecnico-industriale. Una tale situazione di fatto presentatasi, nel tempo, coi dischi grammofonici, si è, poi, sviluppata col cinema, con le registrazioni di ogni tipo, di suoni o di immagini, con la diffusione per radio e televisione.

L'Italia è stata protagonista di primo piano del movimento internazionale diretto alla protezione giuridica delle prestazioni artistiche degli attori, interpreti e artisti esecutori e di quelle tecnico-industriali dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione sin dal periodo antecedente al secondo conflitto mondiale.

Si vuol ricordare, a tal proposito, che nelle proposte motivate, predisposte congiuntamente dalla Amministrazione italiana e dal *Bureau internationale* di Berna per la Conferenza diplomatica di Roma del 1928 di revisione della Convenzione di Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, apposite disposizioni, da inserirsi nello stesso testo convenzionale, miravano a proteggere le prestazioni degli artisti esecutori (problema che, d'altronde, era stato già sol-

levato in seno all'Ufficio internazionale del lavoro); e se quelle proposte non trovarono accoglimento in quella sede, un voto della Conferenza ne auspicò, tuttavia, lo studio per la ricerca di misure adeguate in campo internazionale. Fu poi nel corso del primo Congresso internazionale dell'industria fonografica, anch'esso riunitosi a Roma nel 1933, e in cui furono approvati gli Statuti della costituenda Federazione internazionale dell'industria grammofonica, che, in special modo, si svilupparono le ragioni per una protezione internazionale, seppure autonoma nei riguardi di quella del diritto di autore, e in cui nello stesso tempo si proteggesse le prestazioni industriali e tecniche della registrazione dei suoni e quelle degli artisti esecutori, così registrate. Una successiva iniziativa dell'Istituto internazionale di Roma per l'unificazione del diritto privato condusse, infine, alla redazione di tre progetti di Convenzioni internazionali (Samaden, 1939), « connessi » alla Convenzione di Unione di Berna, in cui la protezione internazionale veniva estesa anche agli organismi di radiodiffusione.

D'altro canto, il legislatore italiano, con la legge sul diritto di autore del 1941, tuttora vigente, provvedeva, fra i primi nel mondo, a dare una specifica e adeguata protezione alle prestazioni in parola, tracciando la loro disciplina giuridica in un apposito Titolo della legge, denominato, appunto, « disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore » (Titolo II — articoli 72-85).

L'intervento del legislatore italiano, a tutela, nel campo interno, di quelle prestazioni, inserendone la disciplina nella stessa legge sul diritto di autore, seppure in un distinto capitolo e sulla base di principi generali diversi da quelli che sono a base della protezione delle opere dell'ingegno, ebbe di mira il raggiungimento del necessario equilibrio dei vari interessi protetti, ferma restando, tuttavia, la prevalenza di quelli dell'autore dell'opera e ciò in quanto la catena di prestazioni distinte, ma interdipendenti, che si sviluppa nella interpretazione, esecuzione, registrazione, radiodiffusione di un'opera dell'ingegno, ha, come suo indispensabile

presupposto e sua ragione di esistenza, la comunicazione e diffusione dell'opera al pubblico.

Occorre, a questo riguardo, porre in rilievo come la giustificata preoccupazione di non paralizzare o, comunque, intralciare, col riconoscimento di questi nuovi diritti, il diritto esclusivo dell'autore sulla sua creazione intellettuale e sulla sua libera diffusione, e di non gravare di oneri economici eccessivi i pubblici utilizzatori di opere dell'ingegno, specie di quelle musicali, ha costituito il maggiore ostacolo nei riguardi del soddisfacimento, nel campo internazionale (come, del resto, in quello nazionale dei vari Paesi), delle reiterate istanze delle categorie professionali direttamente interessate. E tanto più, in quanto il diritto comune fondato sulla tutela della personalità, del lavoro, della proprietà delle cose materiali, sulle difese contro la concorrenza sleale, apparivano, a taluni, sufficienti mezzi di difesa di quei giustificati interessi.

Le difficoltà di ordine giuridico ed economico sopra ricordate chiariscono le ragioni della evoluzione lenta e complessa che la questione ha avuto anche nella sua seconda fase, dopo il conflitto mondiale, a fare inizio dai voti adottati dalla Conferenza di Bruxelles (1948) di revisione della Convenzione di Unione di Berna, dall'Avan-progetto di Convenzione internazionale redatto nel corso di una riunione tenutasi a Roma nel novembre 1951, su invito del Governo italiano, dalla redazione di due nuovi Avan-progetti di Convenzione, l'uno del luglio 1956, a cura dell'Ufficio internazionale del lavoro, l'altro, del marzo 1957, per iniziativa dell'Unesco e del *Bureau* dell'Unione internazionale di Berna, sino al Progetto di Convenzione internazionale, adottato da un Comitato di esperti governativi convocato all'Aja, congiuntamente, dalle tre organizzazioni internazionali, nel maggio 1960 e che è servito di base alla Convenzione internazionale di Roma del 1961.

3. — La Convenzione internazionale ha inteso stabilire, attraverso un raggruppamento interstatale munito di propri organi (Conferenze di revisione — articolo 29; Co-

mitato intergovernativo permanente — articolo 32), un sistema giuridico di protezione internazionale, nei rapporti fra Stato e Stato, e limitato, quindi, alle situazioni internazionali, dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (radiofonia e televisione), qualificati, come tali, da norme contenute nella stessa Convenzione, diritti separatamente considerati, seppure, sotto determinati aspetti e in alcuni casi specifici (ad esempio, articolo 12), anche in collegamento fra loro.

Gli Stati contraenti, seppure aderenti alla Convenzione, possono concludere accordi particolari purchè questi conferiscano ai beneficiari diritti più estesi o, comunque, non contengano disposizioni contrarie alla Convenzione (articolo 22).

L'esigenza di un equilibrio soddisfacente di protezione fra i vari diritti considerati si è manifestata nella Convenzione e per le ragioni sopra accennate anche nei riguardi della protezione internazionale del diritto di autore sull'opera così interpretata, registrata, radiodiffusa, nel senso: *a*) che la protezione prevista dalla Convenzione lascia intatta la protezione sulle opere letterarie e artistiche, sicchè nessuna disposizione della Convenzione potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione (articolo 1); *b*) che gli Stati aderenti alla Convenzione debbono, come si è accennato, essere parti della Convenzione universale sul diritto di autore, ovvero membri dell'Unione internazionale di Berna (articolo 24, n. 2), cessando automaticamente l'appartenenza alla Convenzione nei riguardi dello Stato che non più appartenga all'una o all'altra Convenzione multilaterale sul diritto di autore, come pure nei riguardi di quel territorio che non faccia più parte dell'area territoriale cui si applica l'una o l'altra delle due Convenzioni (articolo 28, alinea 4 e 5); *c*) che una serie di eccezioni limitative della protezione garantita dalla Convenzione e dettate nel pubblico interesse si allineano a corrispondenti restrizioni dei diritti degli autori, quali sono previste nelle Convenzioni sul diritto di autore (articolo 15).

Altri elementi strutturali della Convenzione sono la sua irretroattività col rispetto dei diritti quesiti (articolo 20) e la facoltà di ricorso, da parte degli Stati aderenti, alla Corte internazionale di giustizia nel caso di controversie interstatali sulla interpretazione o applicazione della Convenzione stessa (articolo 30).

4. — Il contenuto dell'impegno convenzionale nei riguardi dei diritti così protetti si basa sul beneficio del trattamento nazionale (parità di trattamento) (articolo 2), dettando la Convenzione, a tale fine, apposite norme (articoli 4, 5 e 6) sui necessari momenti di collegamento e sul beneficio di diritti specifici, di carattere minimale, a favore delle tre categorie direttamente interessate (per gli artisti interpreti o esecutori, articolo 7; per i produttori di fonogrammi, articolo 10; per gli organismi di radiodiffusione (articolo 13).

Un termine minimo di durata della protezione dei vari diritti (20 anni) è compreso nell'impegno convenzionale (articolo 14).

I diritti garantiti dalla Convenzione non sono soggetti all'adempimento di formalità; tuttavia, per i fonogrammi, sia nei riguardi dei diritti del produttore che dei diritti degli interpreti o esecutori la cui prestazione è così registrata, le esigenze di quei Paesi che nella legislazione nazionale richiedono formalità quale condizione della protezione (formalità costitutive) (ad esempio l'Italia), dovranno, convenzionalmente, intendersi soddisfatte con l'apposizione, sul disco o sull'involucro che lo contiene, del simbolo (P), accompagnato da varie altre indicazioni (articolo 11).

Quanto ai principi generali che sono a base dei diritti specifici, quelli relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, si manifestano nell'impegno degli Stati aderenti di « porre ostacolo » ad alcune utilizzazioni delle prestazioni artistiche dirette, effettuate senza il consenso dell'interprete o esecutore (articolo 7); quelli dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, nel riconoscimento di un diritto di autorizzazione o interdizione (rispettivamente, articolo 10 e articolo 13). Nei riguardi

delle cosiddette « utilizzazioni secondarie » (limitatamente, tuttavia, ai fonogrammi prodotti a fini commerciali) la Convenzione riconosce, a favore del produttore o dell'esecutore ovvero a favore di ambedue (lasciando libera a tal riguardo la legislazione nazionale), un diritto a equo e unico compenso per le dirette utilizzazioni del fonogramma da parte dell'organismo di radiodiffusione e per una qualsiasi comunicazione al pubblico a mezzo del fonogramma, da parte del pubblico utilizzatore.

5. — Una particolare caratteristica della struttura della Convenzione sta nella attribuzione agli Stati aderenti (pur negandosi ogni facoltà di riserva, nel senso tipico e proprio dei trattati internazionali — articolo 31) della facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, dichiarazioni e notificazioni (di cui, successivamente, lo Stato aderente può anche, con nuova notifica, ridurre la portata, come può anche ritirarla - art. 18) in relazione alla volontà di non applicare, totalmente o parzialmente, alcune fra le norme convenzionali relative ai diritti specifici. Si attribuisce, altresì, agli Stati aderenti, una ampia facoltà di scelta, di esclusione o di riduzione nei riguardi di taluni criteri di collegamento o di altri punti. Tali facoltà sono attribuite dalla Convenzione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3 (criteri di collegamento nei riguardi del fonogramma); dell'articolo 6, paragrafo 2 (criteri di collegamento nei riguardi delle emissioni di radiodiffusione); dell'articolo 16 (utilizzazioni secondarie del fonogramma - art. 12; comunicazione al pubblico delle emissioni di televisione - art. 13, lettera *d*).

La facoltà, così attribuita agli Stati aderenti, di effettuare le dichiarazioni o notificazioni di cui sopra qualora sia esercitata successivamente al momento della ratifica o accettazione della Convenzione, prende effetto sei mesi dopo il suo deposito (art. 5, par. 3; art. 6, par. 2; art. 16, par. 2).

Una dichiarazione che deve, invece, essere fatta, per spiegare i suoi effetti, al momento del deposito dello strumento di ratifica o accettazione, è quella prevista dall'articolo

17, relativa alla facoltà, per quegli Stati, che, nella legislazione nazionale, danno rilievo, ai fini della protezione del fonogramma, al criterio della fissazione (registrazione) (ed è questo il caso dell'Italia - artt. 78 e 189 della legge sul diritto d'autore), di applicare esclusivamente tale criterio anche ai fini convenzionali.

La facoltà, conferita dalla Convenzione, di effettuare le dichiarazioni e notificazioni sopraccordate, costituisce il presupposto del sistema di protezione internazionale organizzato dalla Convenzione, giustificato dal fatto che per la prima volta sono stati disciplinati internazionalmente diritti che, nelle legislazioni nazionali, o non sono riconosciuti, quanto meno in via specifica, o lo sono in modo più o meno diverso (e questo è il caso dell'Italia). D'altro canto, la Convenzione dispone, con norma espressa (art. 26, par. 2), che all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, ciascuno Stato deve essere in grado, in conformità della propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della Convenzione.

6. — Il nostro Paese, che, come si è visto, ha svolto un'azione di primo piano e talvolta determinante nella lenta elaborazione e nella adozione della Convenzione e che, proteggendo sulla base della legge nazionale le prestazioni artistiche e quelle tecnico-industriali in questione, ha interesse ad affermarne internazionalmente i principi anche al fine di poter far beneficiare gli artisti e le industrie nazionali della protezione di altri Paesi aderenti alla Convenzione stessa, non sembra possa procrastinare la ratifica dell'Atto di Roma.

A tal proposito, l'organo consultivo specifico del Governo in questa materia, il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore ha espresso parere favorevole alla ratifica della Convenzione, considerato che

questa assicura, nei rapporti fra gli Stati contraenti, una reciproca, soddisfacente tutela dei diritti in questione.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge per dare esecuzione allo strumento internazionale di cui si tratta.

Sembra peraltro necessario, in conformità al già citato articolo 26 della Convenzione, provvedere all'emanazione di alcune norme che rendano possibile l'applicazione di talune particolari disposizioni convenzionali. A tal fine nell'articolo 3 del disegno di legge è stata prevista una delega al Governo della Repubblica che dovrà emanare, entro sei mesi, con l'osservanza dei criteri direttivi di cui all'articolo 4:

1) una apposita norma che, in applicazione dell'articolo 12 della Convenzione, contenga la ripartizione in misura equa tra i produttori e gli artisti interpreti o esecutori dell'ammontare del compenso previsto dall'articolo 73 della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, in favore del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci; nessuna indicazione appare necessaria circa le modalità di tale ripartizione che — nello spirito della Convenzione — sarà determinata contrattualmente;

2) una norma intesa a prevedere l'estensione alla televisione dei diritti relativi alla emissione radiofonica previsti dall'articolo 79 della legge citata a favore degli organismi di radiodiffusione; e ciò in quanto le disposizioni della Convenzione riguardano sia l'emissione radiofonica che quella televisiva.

Per quanto concerne l'articolo 7 della Convenzione non è sembrato necessario emanare apposite disposizioni al riguardo ritenendosi le norme vigenti di diritto comune sufficienti a « mettere ostacolo » alle utilizzazioni delle prestazioni previste nell'articolo stesso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 25 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della Convenzione menzionata nell'articolo 1.

Art. 4.

Il decreto di cui al precedente articolo dovrà rispondere ai seguenti criteri direttivi:

1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco.

2) estendere alla televisione i diritti relativi alla emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.

ALLEGATO

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

Les Etats contractants, animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

La protection prévue par la présente Convention laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la présente Convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

Article 2

1. Aux fins de la présente Convention, on entend, par traitement national, le traitement que l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale:

- a) aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radiodiffusées, sur son territoire;
- b) aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont, pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire;
- c) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire.

2. Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention.

Article 3

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

- a) « artistes interprètes ou exécutants », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques;
- b) « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;
- c) « producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;
- d) « publication », la mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phonogramme en quantité suffisante;
- e) « reproduction », la réalisation d'un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d'une fixation;
- f) « émission de radiodiffusion », la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public;
- g) « réémission », l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'une autre organisme de radiodiffusion.

Article 4

Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

- a) l'exécution a lieu dans un autre Etat contractant;
- b) l'exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l'article 5 ci-dessous;
- c) l'exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l'article 6.

Article 5

1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

- a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre Etat contractant (critère de la nationalité);
- b) la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation);
- c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Etat contractant (critère de la publication).

2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un Etat non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un Etat contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l'Etat contractant.

3. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 6

1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

- a) le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant;
- b) l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre Etat contractant.

2. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. Cette notification peut être faite au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 7

1. La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle:

a) à la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l'exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation;

b) à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;

c) à la reproduction sans leur consentement d'une fixation de leur exécution:

(i) lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement;

(ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;

(iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l'article 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.

2. (1) Il appartient à la législation nationale de l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réémission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d'une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l'artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.

(2) Les modalités d'utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d'émissions radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.

(3) Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.

Article 8

Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d'entre eux participent à une même exécution.

Article 9

Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n'exécutent pas des oeuvres littéraires ou artistiques.

Article 10

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.

Article 11

Lorsqu'un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'accomplissement de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces

exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phonogramme publié, ou l'étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole P accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée,) la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.

Article 12

Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d'accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération.

Article 13

Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire:

- a) la réémission de leurs émissions;
- b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions;
- c) la reproduction:
 - (i) des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions;
 - (ii) des fixations, faites en vertu des dispositions de l'article 15, de leurs émissions et reproduites à des fins autres que celles visées par lesdites dispositions;
- d) la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu'elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d'exercice dudit droit.

Article 14

La durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de:

- a) la fin de l'année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;
- b) la fin de l'année où l'exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;
- c) la fin de l'année où l'émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.

Article 15

1. Tout Etat contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants:

- a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée;
- b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité;

c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions;

d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout Etat contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

Article 16

1. En devenant partie à la présente Convention, tout Etat accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu'elle prévoit. Toutefois, un Etat pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:

a) en ce qui concerne l'article 12:

(i) qu'il n'appliquera aucune des dispositions de cet article;

(ii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations;

(iii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;

(iv) qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'Etat auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'Etat contractant dont le producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Etat contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection;

b) en ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa *d*) de cet article; si un Etat contractant fait une telle déclaration, les autres Etats contractants ne seront pas tenus d'accorder le droit prévu à l'alinéa *d*) de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet Etat.

2. Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 17

Tout Etat dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l'article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa *a*), (iii) et (iv), de l'article 16.

Article 18

Tout Etat qui a fait l'une des déclarations prévues à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1 ou à l'article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer.

Article 19

Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, l'article 7 cessera d'être applicable dès qu'un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l'inclusion de son exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons.

Article 20

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l'un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention.

2. Aucun Etat contractant ne sera tenu d'appliquer les dispositions de la présente Convention à des exécutions, ou à des émissions de radiodiffusion ayant eu lieu, ou à des phonogrammes enregistrés, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention.

Article 21

La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

Article 22

Les Etats contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conférerait aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions non contraires à celle-ci.

Article 23

La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle est ouverte, jusqu'à la date du 30 juin 1962, à la signature des Etats invités à la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui sont parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membres de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Article 24

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats invités à la Conférence désignée à l'article 23, ainsi qu'à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, à condition que l'Etat adhérent soit partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membre de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
3. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 25

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 26

1. Tout Etat contractant s'engage à prendre, conformément aux dispositions de sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.
2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, tout Etat doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article 27

1. Tout Etat pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d'auteur ou la Convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques soit applicable aux territoires dont il s'agit. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.
2. Les déclarations et notifications visées à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17 ou à l'article 18 peuvent être étendues à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires visés au paragraphe qui précède.

Article 28

1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l'un quelconque ou de l'ensemble des territoires visés à l'article 27,

2. La dénonciation sera faite par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date à laquelle la notification aura été reçue.

3. La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Etat contractant avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard dudit Etat.

4. Tout Etat contractant cesse d'être partie à la présente Convention dès le moment où il ne serait plus ni partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ni membre de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

5. La présente Convention cesse d'être applicable à tout territoire visé à l'article 27, dès le moment où ni la Convention universelle sur le droit d'auteur ni la Convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ne s'appliqueraient plus à ce territoire.

Article 29

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, tout Etat contractant pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser la Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les Etats contractants. Si, dans un délai de six mois à dater de la notification adressée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande, le Secrétaire général en informera le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui convoqueront une conférence de revision en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l'article 32.

2. Toute revision de la présente Convention devra être adoptée à la majorité des deux tiers des Etats présent à la Conférence de revision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers des Etats qui, à la date de la Conférence de revision, sont parties à la Convention.

3. Au cas où une nouvelle Convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention serait adoptée, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:

a) la présente Convention cessera d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant revision;

b) la présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les Etats contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention.

Article 30

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de l'une des parties au différend, porté devant la Cour internationale de Justice pour qu'il soit statué par celle-ci, à moins que les Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article 31

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 17, aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

Article 32

1. Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour mission:

- a) d'examiner les questions relatives à l'application et au fonctionnement de la présente Convention;
- b) de réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d'éventuelles revisions de la Convention.

2. Le Comité se composera de représentants des Etats contractants, choisis en tenant compte d'une répartition géographique équitable. Le nombre des membres du Comité sera de six si celui des Etats contractants est inférieur ou égal à douze, de neuf si le nombre des Etats contractants est de treize à dix-huit, et de douze si le nombre des Etats contractants dépasse dix-huit.

3. Le Comité sera constitué douze mois après l'entrée en vigueur de la Convention, à la suite d'un scrutin organisé entre les Etats contractants — lesquels disposeront chacun d'une voix — par le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conformément à des règles qui auront été approuvées au préalable par la majorité absolue des Etats contractants.

4. Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en particulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de renouvellement; ce règlement devra notamment assurer un roulement entre les divers Etats contractants.

5. Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau international du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques désignés respectivement par les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées.

6. Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera utile, se tiendront successivement aux sièges respectifs du Bureau international du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

7. Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs.

Article 33

1. La présente Convention est établie en français, en anglais et en espagnol, ces trois textes faisant également foi.

2. Il sera, d'autre part, établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.

Article 34

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les Etats invités à la Conférence désignée à l'article 23 et tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques:

- a) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- b) de la date d'entrée en vigueur de la Convention;

c) des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente Convention;

d) de tout cas où se produirait l'une des situations envisagées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 28.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera également le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques de demandes qui lui seront notifiées, aux termes de l'article 29, ainsi que de toute communication reçue des Etats contractants au sujet de la revision de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats invités à la Conférence désignée à l'article 23 et à tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du Travail, au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Pour l'Afghanistan:

Pour la République Populaire d'Albanie:

Pour Andorre:

Pour la République Argentine:

Pour l'Australie:

Pour l'Autriche:

Pour la Belgique:

Pour la Bolivie:

Pour le Brésil:

Pour la République Populaire de Bulgarie:

Pour l'Union Birmane:

Pour la République Socialiste Soviétique de Byelorussie:

Pour la Cambodge:

Pour le Cameroun:

Pour le Canada:

Pour la République Centrafricaine:

Pour Ceylan:

Pour le Tchad:

Pour le Chili:

Pour la Chine:

Pour la Colombie:
Pour le Congo (capitale: Brazzaville):
Pour le Congo (capitale: Léopoldville):
Pour le Costa Rica:
Pour Cuba:
Pour Chypre:
Pour la Tchécoslovaquie:
Pour le Dahomey:
Pour le Danemark:
Pour la République Dominicaine:
Pour l'Equateur:
Pour le Salvador:
Pour l'Ethiopie:
Pour la Finlande:
Pour la France:
Pour la République Gabonaise:
Pour la République Fédérale d'Allemagne:
Pour le Ghana:
Pour la Grèce:
Pour le Guatemala:
Pour la République de Guinée:
Pour Haïti:
Pour le Saint-Siège:
Pour la République de Honduras:
Pour la République Populaire de Hongrie:
Pour l'Islande:
Pour l'Inde:
Pour l'Indonésie:
Pour l'Iran:
Pour l'Irak:
Pour l'Irlande:
Pour Israel:
Pour l'Italie:
Pour la Côte-d'Ivoire:

Pour le Japon:
Pour le Royaume Hachémite de Jordanie:
Pour la République de Corée:
Pour Koweït:
Pour le Laos:
Pour le Liban:
Pour le Libéria:
Pour la Libye:
Pour le Liechtenstein:
Pour le Luxembourg:
Pour la République Malgache:
Pour la Fédération de Malaisie:
Pour la République du Mali:
Pour la République Islamique de Mauritanie:
Pour le Mexique:
Pour Monaco:
Pour le Maroc:
Pour le Népal:
Pour les Pays-Bas:
Pour la Nouvelle-Zélande:
Pour le Nicaragua:
Pour le Niger:
Pour la Nigeria:
Pour la Norvège:
Pour le Pakistan:
Pour le Panama:
Pour le Paraguay:
Pour le Pérou:
Pour la République des Philippines:
Pour la République Populaire de Pologne:
Pour le Portugal:
Pour la République Populaire de Roumanie:
Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite:
Pour le Sénégal:

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Pour le Sierra Leone:
- Pour la République de Somalie:
- Pour la République Sud-Africaine:
- Pour l'Espagne:
- Pour le Soudan:
- Pour la Suède:
- Pour la Suisse:
- Pour la Thaïlande:
- Pour le Togo:
- Pour la Tunisie:
- Pour la Turquie:
- Pour la République Socialiste Soviétique d'Ukraine:
- Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:
- Pour la République Arabe Unie:
- Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:
- Pour les Etats-Unis d'Amérique:
- Pour la République Orientale de l'Uruguay;
- Pour les Etats-Unis du Venezuela:
- Pour le Viet-Nam:
- Pour la Haute-Volta:
- Pour la République Fédérative Populaire de Yougoslavie:

Traduzione

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DEGLI ARTISTI
INTERPRETI O ESECUTORI, DEI PRODUTTORI DI FONOGRAMMI E DEGLI
ORGANISMI DI RADIODIFFUSIONE

Gli Stati contraenti, animati dal desiderio di proteggere i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La protezione prevista dalla presente Convenzione lascia intatta la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.

Articolo 2

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per trattamento nazionale il trattamento che lo Stato contraente, nel territorio del quale la protezione è richiesta accorda, a norma della legislazione nazionale:

- a) agli artisti interpreti o esecutori, che siano suoi cittadini, per le esecuzioni realizzate, fissate per la prima volta o radiodiffuse nel suo territorio;
- b) ai produttori di fonogrammi, che siano suoi cittadini, per i fonogrammi per la prima volta pubblicati o fissati nel suo territorio;
- c) agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel suo territorio, per le emissioni radiodiffuse da stazioni emittenti situate in tale territorio.

2. Il trattamento nazionale sarà accordato tenuto conto della protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente previste nella presente Convenzione.

Articolo 3

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) « artisti interpreti o esecutori », gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche;
- b) « fonogramma », qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di una esecuzione o di altri suoni;
- c) « produttore di fonogrammi », la persona fisica o giuridica che, per prima, fissa i suoni di una esecuzione od altri suoni;
- d) « pubblicazione », la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un fonogramma in quantità sufficiente;
- e) « riproduzione », la realizzazione di un esemplare o di più esemplari di una fissazione;
- f) « emissione di radiodiffusione », la diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico;

g) « reemissione », l'emissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione.

Articolo 4

Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;
- b) l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;
- c) l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dell'articolo 6.

Articolo 5

1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalità);
- b) la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della fissazione);
- c) il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione).

2. Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sarà considerato come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente.

3. Ogni Stato contraente può, con una notifica depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non applicherà né il criterio della pubblicazione, né il criterio della fissazione. Tale notificazione può essere depositata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prenderà effetto sei mesi dopo il deposito.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli organismi di radiodiffusione ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente;
- b) l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio di un altro Stato contraente.

2. Ogni Stato contraente può, con una notificazione depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non accorderà protezione alle emissioni se non quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente e l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso Stato contraente. Questa notificazione può essere fatta al momento della ratifica, della accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prenderà effetto sei mesi dopo il suo deposito.

Articolo 7

1. La protezione prevista dalla presente Convenzione a favore degli artisti interpreti o esecutori dovrà consentire di porre ostacolo:

a) alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico della loro esecuzione senza il loro consenso, salvo quando l'esecuzione utilizzata per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico sia già essa stessa una esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l'impiego di una fissazione;

b) alla fissazione senza loro consenso sopra un supporto materiale della loro esecuzione non fissata;

c) alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione della loro esecuzione:

(i) quando la prima fissazione sia stata fatta essa stessa senza loro consenso;

(ii) quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da quelli per i quali sia stato dato il consenso;

(iii) quando la prima fissazione sia stata fatta a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e sia stata riprodotta a fini diversi da quelli previsti da tali disposizioni.

2. (1) Spetta alla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione è richiesta di provvedere alla protezione contro la reemissione, la fissazione a fini di radiodiffusione e la riproduzione di tale fissazione a fini di radiodiffusione, quando l'artista interprete o esecutore abbia permesso la radiodiffusione.

(2) Le modalità di utilizzazione da parte degli organismi di radiodiffusione delle fissazioni fatte ai fini delle emissioni radiodiffuse saranno regolate dalla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione è richiesta.

(3) Tuttavia la legislazione nazionale, nei casi previsti ai comma (1) e (2) del presente paragrafo, non potrà avere l'effetto di privare gli artisti interpreti o esecutori della capacità di regolare, in via contrattuale, i loro rapporti con gli organismi di radiodiffusione.

Articolo 8

Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, determinare le modalità secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all'esercizio dei loro diritti, quando molti di essi partecipano ad una stessa esecuzione.

Articolo 9

Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, estendere la protezione prevista dalla presente Convenzione ad artisti che non eseguono opere letterarie od artistiche.

Articolo 10

I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.

Articolo 11

Quando uno Stato contraente esige, a norma della propria legislazione nazionale, l'adempimento di formalità, a titolo di condizione per la protezione, in materia di fonogrammi, dei diritti sia dei pro-

duttori di fonogrammi, sia degli artisti interpreti o esecutori, sia degli uni e degli altri, tali esigenze saranno considerate come soddisfatte se tutti gli esemplari in commercio del fonogramma pubblicato, ovvero l'involucro che lo contiene, portano una menzione costituita dal simbolo P accompagnato dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo tale da mostrare chiaramente che la protezione è riservata. Inoltre, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare il produttore del fonogramma o il titolare della licenza accordata dal produttore (mediante il nome, il marchio od ogni altra adeguata indicazione), la menzione dovrà comprendere egualmente il nome del titolare dei diritti del produttore del fonogramma. Infine, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare i principali interpreti o esecutori, la menzione dovrà comprendere egualmente il nome della persona che, nel Paese in cui ha avuto luogo la fissazione, è titolare dei diritti dei predetti artisti.

Articolo 12

Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.

Articolo 13

Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:

- a) la remissione delle loro emissioni;
- b) la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni;
- c) la riproduzione:
 - (i) delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni;
 - (ii) delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette disposizioni;
- d) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto è richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso.

Articolo 14

La durata della protezione da concedere in base alla presente Convenzione non potrà essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere:

- a) dalla fine dell'anno della fissazione, per i fonogrammi e le esecuzioni fissate su di essi;
- b) dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione ha avuto luogo, per le esecuzioni che non sono fissate su fonogrammi;
- c) dalla fine dell'anno in cui l'emissione ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione.

Articolo 15

1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale eccezioni alla protezione garantita dalla presente Convenzione nei casi seguenti:

- a) quando si tratti di utilizzazione privata;
- b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;

c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;

d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente paragrafo 1, ogni Stato contraente ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, limitazioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche. Tuttavia, non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse sono compatibili con le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 16

1. Nel partecipare alla presente Convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obblighi ed è ammesso a tutti i vantaggi che essa prevede. Tuttavia, uno Stato potrà in qualunque momento specificare, mediante notifica depositata presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni unite:

a) per quanto riguarda l'articolo 12:

(i) che non applicherà nessuna delle disposizioni di questo articolo;

(ii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda determinate utilizzazioni;

(iii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda i fonogrammi il cui produttore non sia cittadino di uno Stato contraente;

(iv) che per quanto concerne i fonogrammi il cui produttore sia cittadino di un altro Stato contraente, limiterà l'estensione e la durata della protezione prevista in tale articolo a quelle relative alla protezione che quest'ultimo Stato contraente accorda ai fonogrammi fissati per la prima volta dal cittadino dello Stato autore della dichiarazione; tuttavia, quando lo Stato contraente del quale il produttore è cittadino non accorda la protezione allo stesso beneficiario o agli stessi beneficiari cui la protezione è accordata dallo Stato contraente autore della dichiarazione, questo fatto non pregiudicherà in alcun modo l'estensione della protezione stessa;

b) per quanto riguarda l'articolo 13, che non applicherà le disposizioni del comma d) di tale articolo; se uno Stato contraente fa una simile dichiarazione, gli altri Stati contraenti non saranno tenuti ad accordare il diritto previsto nel comma d) dell'articolo 13 agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel territorio dello Stato predetto.

2. Se la notifica prevista nel paragrafo 1 del presente articolo è depositata in una data posteriore a quella del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, essa non prenderà effetto che sei mesi dopo il suo deposito.

Articolo 17

Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1961, accordi ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita in funzione del solo criterio della fissazione, potrà, mediante una notifica depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite contemporaneamente allo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che applicherà soltanto il criterio della fissazione ai fini dell'articolo 5, e questo stesso criterio della fissazione in luogo del criterio della nazionalità del produttore ai fini del paragrafo 1, comma a), numeri (iii) e (iv), dell'articolo 16.

Articolo 18

Ogni Stato che abbia fatto una delle dichiarazioni previste all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, o all'articolo 17, può mediante una nuova notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ridurne la portata o ritirarla.

Articolo 19

Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, l'articolo 7 cesserà di essere applicabile ogni qualvolta un artista interprete o esecutore abbia dato il suo consenso all'inclusione della sua esecuzione in una fissazione di immagini o di immagini e di suoni.

Articolo 20

1. La presente Convenzione non lede i diritti acquisiti in uno qualunque degli Stati contraenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della Convenzione per tale Stato.

2. Nessuno Stato contraente sarà tenuto ad applicare le disposizioni della presente Convenzione alle esecuzioni o alle emissioni di radiodiffusione effettuate, ovvero ai fonogrammi registrati, anteriormente alla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Stato.

Articolo 21

La protezione prevista nella presente Convenzione non potrà inficiare quella della quale possano altrimenti beneficiare gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione.

Articolo 22

Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari, purché tali accordi conferiscano agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione diritti più estesi di quelli accordati dalla presente Convenzione ovvero contengano altre disposizioni non contrarie a detta Convenzione.

Articolo 23

La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite. Essa rimarrà aperta, fino alla data del 30 giugno 1962, alla firma degli Stati invitati alla Conferenza diplomatica sulla protezione internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, che partecipano alla Convenzione universale sul diritto di autore o sono membri della Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Articolo 24

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica o accettazione degli Stati firmatari.

2. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione degli Stati invitati alla Conferenza indicata nell'articolo 23, nonché all'adesione di qualunque Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Unite, a condizione che lo Stato aderente partecipi alla Convenzione universale sul diritto di autore ovvero sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

3. La ratifica, l'accettazione o l'adesione avverrà mediante il deposito di apposito strumento presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 25

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

2. In seguito, la Convenzione entrerà in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

Articolo 26

1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare, in conformità delle disposizioni della propria Costituzione, le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente Convenzione.

2. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o di adesione, ciascuno Stato dovrà essere in grado, in conformità della propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 27

1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente Convenzione si estenderà a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui esso assicuri le relazioni internazionali, a condizione che la Convenzione universale sul diritto d'autore o la Convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche sia applicabile a tali territori. Tale notifica produrrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

2. Le dichiarazioni e le notifiche previste all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17 o all'articolo 18, possono estendersi a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui al paragrafo precedente.

Articolo 28

1. Ciascuno degli Stati contraenti avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio, sia a nome di uno qualunque o di tutti i territori considerati all'articolo 27.

2. La denuncia si effettuerà mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.

3. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da uno Stato contraente prima della scadenza di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore nei riguardi di detto Stato.

4. Ciascuno degli Stati contraenti cesserà di partecipare alla presente Convenzione dal momento in cui esso non sarà né parte della Convenzione universale sul diritto d'autore né membro dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

5. La presente Convenzione cessa di essere applicabile a ciascuno dei territori considerati all'articolo 27 dal momento in cui né la Convenzione universale sul diritto d'autore, né la Convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, potranno essere ulteriormente applicate a tale territorio.

Articolo 29

1. Dopo che la presente Convenzione sarà rimasta in vigore per cinque anni, ciascuno degli Stati contraenti potrà, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di revisionare la Convenzione. Il Segretario notificherà tale richiesta a tutti gli Stati contraenti. Se, entro il termine di sei mesi dalla data della notifica indirizzata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, almeno la metà degli Stati contraenti esprimerà il proprio assenso alla richiesta stessa, il Segretario generale ne informerà il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, i quali convocheranno una conferenza di revisione in collaborazione con il Comitato intergovernativo previsto all'articolo 32.

2. Ogni revisione della presente Convenzione dovrà essere adottata con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti alla Conferenza di revisione a condizione che tale maggioranza comprenda i due terzi degli Stati che, alla data della Conferenza di revisione, fanno parte della Convenzione.

3. Nel caso in cui sia adottata una nuova Convenzione comportante revisione totale o parziale della presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione disponga altrimenti:

a) la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, all'accettazione o all'adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione revisionata;

b) la presente Convenzione resterà in vigore per ciò che concerne i rapporti con gli Stati contraenti che non parteciperanno alla nuova Convenzione.

Articolo 30

Qualsiasi controversia tra due o più Stati contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non sarà regolata per mezzo di negoziati, sarà, a richiesta di una delle Parti in causa, portata per la sua decisione dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia, a meno che gli Stati in causa convengano su un diverso modo per regolarla.

Articolo 31

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dello articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 17, non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 32

1. È istituito un Comitato intergovernativo con il compito:

a) di esaminare le questioni relative all'applicazione e al funzionamento della presente Convenzione;

b) di raccogliere le proposte e di preparare la documentazione concernente le eventuali revisioni della Convenzione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Comitato sarà composto da rappresentanti degli Stati contraenti, scelti tenendo conto di un'equa ripartizione geografica. Il numero dei membri del Comitato sarà di sei, se quello degli Stati contraenti è inferiore o uguale a dodici, di nove se il numero degli Stati contraenti è da tredici a diciotto, e di dodici, se il numero degli Stati contraenti supera i diciotto.

3. Il Comitato sarà costituito dodici mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, in seguito ad uno scrutinio organizzato tra gli Stati contraenti — i quali disporranno ciascuno di un voto — dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e dal Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conformemente alle norme che saranno state previamente approvate dalla maggioranza assoluta degli Stati contraenti.

4. Il Comitato eleggerà il suo presidente e il suo ufficio. Esso stabilirà un regolamento interno concernente in particolare il suo futuro funzionamento e il suo modo di rinnovamento; detto regolamento dovrà soprattutto assicurare l'avvicendamento tra i diversi Stati contraenti.

5. Il segretariato del Comitato sarà composto di funzionari dell'Ufficio internazionale del lavoro, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche designati rispettivamente dai Direttori generali e dal Direttore delle tre istituzioni interessate.

6. Le riunioni del Comitato, che sarà convocato ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri lo riterrà utile, saranno tenute successivamente presso le sedi rispettive dell'Ufficio internazionale del lavoro, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

7. Le spese dei membri del Comitato saranno a carico dei rispettivi Governi.

Articolo 33

1. La presente Convenzione è redatta in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede.

2. Saranno inoltre redatti i testi ufficiali della presente Convenzione in lingua tedesca, italiana e portoghese.

Articolo 34

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati invitati alla Conferenza indicata all'articolo 23 e ciascuno degli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche:

- a) del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- b) della data di entrata in vigore della Convenzione;
- c) delle notifiche, delle dichiarazioni e di ogni altra comunicazione prevista nella presente Convenzione;
- d) di ogni caso in cui si verificasse una delle situazioni previste ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 28.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà del pari il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per

la protezione delle opere letterarie ed artistiche delle domande che gli verranno notificate ai termini dell'articolo 29, come pure di qualsiasi altra comunicazione pervenuta dagli Stati contraenti in merito alla revisione della presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 26 ottobre 1961, in un solo esemplare in francese, in inglese e in spagnolo. Copie conformi saranno inviate a cura del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite a tutti gli Stati invitati alla Conferenza indicata all'articolo 23 e ad ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e al Direttore dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Per l'Afganistan:

Per la Repubblica popolare di Albania:

Per Andorra:

Per la Repubblica Argentina:

Per l'Australia:

Per l'Austria:

Per il Belgio:

Per la Bolivia:

Per il Brasile:

Per la Repubblica popolare di Bulgaria:

Per l'Unione Birmana:

Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia:

Per la Cambogia:

Per il Camerun:

Per il Canada:

Per la Repubblica centroafricana:

Per Ceylon:

Per il Ciad:

Per il Cile:

Per la Cina:

Per la Colombia:

Per il Congo (Capitale: Brazzaville):

Per il Congo (Capitale: Leopoldville):

Per la Costa Rica:

Per Cuba:
Per Cipro:
Per la Cecoslovacchia:
Per il Dahomey:
Per la Danimarca:
Per la Repubblica dominicana:
Per l'Equatore:
Per El Salvador:
Per l'Etiopia:
Per la Finlandia:
Per la Francia:
Per la Repubblica del Gabon:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per il Ghana:
Per la Grecia:
Per il Guatemala:
Per la Repubblica di Guinea:
Per Haiti:
Per la Santa Sede:
Per la Repubblica di Honduras:
Per la Repubblica popolare ungherese:
Per l'Islanda:
Per l'India:
Per l'Indonesia:
Per l'Iran:
Per l'Iraq:
Per l'Irlanda:
Per Israele:
Per l'Italia:
Per la Costa d'Avorio:
Per il Giappone:
Per il Regno hascemita di Giordania:
Per la Repubblica di Corea:
Per il Kuwait:
Per il Laos:

Per il Libano:
Per la Liberia:
Per la Libia:
Per il Liechtenstein:
Per il Lussemburgo:
Per la Repubblica malgascia:
Per la Federazione della Malaysia:
Per la Repubblica del Mali:
Per la Repubblica islamica di Mauritania:
Per il Messico:
Per Monaco:
Per il Marocco:
Per il Nepal:
Per i Paesi Bassi:
Per la Nuova Zelanda:
Per il Nicaragua:
Per il Niger:
Per la Nigeria:
Per la Norvegia:
Per il Pakistan:
Per il Panama:
Per il Paraguay:
Per il Perù:
Per la Repubblica delle Filippine:
Per la Repubblica popolare di Polonia:
Per il Portogallo:
Per la Repubblica popolare di Romania:
Per il Regno dell'Arabia saudita:
Per il Senegal:
Per la Sierra Leone:
Per la Repubblica somala:
Per la Repubblica del Sud Africa:
Per la Spagna:
Per il Sudan:

Per la Svezia:

Per la Svizzera:

Per la Thailandia:

Per il Togo:

Per la Tunisia:

Per la Turchia:

Per la Repubblica socialista sovietica dell'Ucraina:

Per l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche:

Per la Repubblica araba unita:

Per il Regno unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:

Per gli Stati uniti d'America:

Per la Repubblica orientale dell'Uruguay:

Per gli Stati uniti del Venezuela:

Per il Vietnam:

Per l'Alto Volta:

Per la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia: